

Home :: Giurisprudenza :: Osservazioni a prima lettura :: Decisioni di rilievo costituzionale

"Individuazione delle competenze regionali e accesso delle Regioni alla giurisdizione comunitaria: il caso del "Tocai friulano" - Ordinanza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Quarta Sezione) del 12 marzo 2007, in causa T-417/04, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia c. Commissione

L'ordinanza si segnala per la sua attinenza al tema della legittimazione processuale delle Regioni innanzi alla giurisdizione comunitaria che, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste solo nell'ambito dei ricorsi accessibili agli individui – in annullamento e in carenza – nel rispetto delle condizioni previste dall'art.230 comma 4 Tratt.CE (incidenza diretta e individuale dell'atto sul ricorrente).

In questa occasione la Regione Friuli aveva presentato un ricorso in annullamento avverso una disposizione del Regolamento CE - Commissione 9 agosto 2004 n. 1429 che a partire dal 31 marzo 2007 vieta l'utilizzo del nome "Tocai friulano" per la designazione dei vini originari delle Regioni Veneto e Friuli.

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso con una motivazione solo parzialmente in linea con i suoi precedenti. Nel valutare la sussistenza della incidenza individuale della norma sul ricorrente, il giudice di I grado sembra capovolgere l'orientamento (espresso con la sent.15 giugno 1999, Regione Friuli-Venezia Giulia c. Commissione, in causa T-288/97 e confermato dalle sentt. 6 marzo 2002, *Diputacion Foral de Alava e altri c. Commissione*, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99; 23 ottobre 2002 Diputacion Foral de Alava e altri c. Commissione II, cause riunite T-346/99, T-347/99, T-348/99; 23 ottobre 2002 Diputacion Foral de Guipùzcoa e altri c. Commissione, cause riunite T-269/99, T-271/99, T-272/99) in forza del quale la lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria costituzionalmente attribuita ad un ente substatale da parte dell'atto comunitario impugnato implica la sussistenza dell'individuale interesse a ricorrere dello stesso ente. Afferma infatti il Tribunale che «le prerogative legislative e regolamentari che possono competere eventualmente ad un ente di diritto pubblico di uno Stato membro diverso dallo Stato non sono di per sé idonee a conferirgli un interesse individuale a chiedere l'annullamento di una qualche disposizione di diritto sostanziale comunitario che non incide sulla portata delle sue competenze, giacché, in linea di principio, tali prerogative non sono esercitate dalla persona che ne dispone nel proprio interesse». Di per sé tale statuizione è in netto contrasto con la citata giurisprudenza che, invece, presuppone in astratto la capacità lesiva di atti attuativi di politiche comunitarie nei confronti di competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni (e quindi l'irrilevanza, ai fini della legittimazione processuale, del carattere inesorabilmente pubblico dell'interesse sotteso a tali competenze) ponendo quale unica condizione per l'effettiva sussistenza dell'interesse a ricorrere dell'ente sub-statale il fatto che il vulnus riguardi competenze regionali specifiche ed esclusive in relazione all'oggetto regolato dall'atto impugnato: i ricorsi regionali saranno irricevibili solo qualora residui ad un altro soggetto la discrezionalità nell'attuazione dell'atto comunitario (o perché si tratta di un atto sostanzialmente ed integralmente normativo o perché si tratta di un provvedimento la cui esecuzione, in base all'ordinamento nazionale, spetta al suo formale destinatario, ossia allo Stato).

In realtà, nel punto della motivazione immediatamente successivo il Tribunale sembra voler recuperare quest'ultima prospettiva ove rileva – sia pur in subordine – che le affermazioni della ricorrente attinenti alla ripartizione delle competenze nell'ordinamento italiano non sono convincenti sia perché la giurisprudenza della Corte costituzionale dimostra che in materia di denominazione d'origine dei vini è competente lo Stato e non le Regioni, sia perché la normativa nazionale sull'uso del nome del vitigno Tocai friulano è stato adottato con un atto statale.

In ordine a tale profilo, va rilevato come effettivamente la giurisprudenza costituzionale precedente alla revisione del Titolo V della II Parte della Costituzione avesse sancito la legittimità degli interventi statali relativi alla denominazione di origine dei vini in virtù della clausola dell'interesse nazionale mediante la quale tale settore veniva scorporato dalla materia dell'agricoltura: in considerazione dei riflessi che la suddetta disciplina ha sul commercio internazionale e su quello comunitario, ed avuto riguardo alla complessità degli interessi connessi alla produzione e al commercio dei vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, la disciplina di questo settore deve essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, con interventi del legislatore statale incidenti sulle competenze legislative regionali, siano esse attribuite a titolo di potestà concorrente (sent. C.Cost. 333/1995), siano esse attribuite a titolo di potestà piena, primaria o esclusiva alle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sent. C.Cost. 171/1971)

Nonostante la scomparsa di un espresso riferimento all'interesse nazionale nel nuovo Titolo V e in mancanza di un responso della Corte costituzionale specificamente attinente all'impatto della revisione costituzionale in ordine al riparto Stato/Regioni nel settore della denominazione di origine dei vini, è probabile che tale giurisprudenza sia ancora attuale a causa dei limiti impliciti alla potestà residuale (materie trasversali e chiamata in sussidiarietà) e delle condizioni cui soggiace l'applicazione – ex art.10 L.cost.3/2001 - del regime previsto dall'art.117 comma 4 Cost. alle materie attribuite in potestà primaria dagli Statuti speciali.

Ciò può arguirsi dal tenore della sent. C.Cost. 106/2006 che, in relazione alla denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari, ha sostenuto la sussistenza di una potestà statale nella disciplina di questo settore anche nei confronti degli enti ad autonomia differenziata respingendo la tesi in forza della quale l'esercizio di questa potestà integrerebbe una violazione dell'art.10 della L.cost.3/2001 (in connessione con l'art.117 comma 4 e con le norme degli Statuti speciali che affidano l'agricoltura e il commercio alla potestà primaria regionale o provinciale).

E.L.

(30 luglio 2007)

Home	Consiglio Direttivo	Soci	Attività istituzionale	Comunicazioni